



Oggetto: Determina a contrarre e di affidamento diretto della fornitura di materiale di laboratorio (reagenti) all'impresa Promega Italia SRL senza ricorso al mercato elettronico della p.a. CIG Z533DA9E74 CUP B53D23008040006

Il Direttore del Dipartimento

Richiamate la legge 6 luglio 2012, n.94 (1° spending review) e la legge 07 agosto 2012 n. 135 (2° spending review);

Richiamato il D. Lgs 36/2023;

Visto il Decreto-Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e nello specifico;

Visto il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli investimenti del PNRR e corrispondenti milestone e target;

Visti i successivi Decreti ministeriali attuativi delle disposizioni contenute nella L. n. 108/2021;

Visto il Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", pubblicato sulla G.U.R.I. n. 265 del 6 novembre 2021;

Visto il decreto direttoriale n. 104 del 2 febbraio 2022, Bando PRIN 2022, finalizzato alla promozione del sistema nazionale di ricerca, al rafforzamento delle interazioni tra università ed enti di ricerca ed a favorire partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea e, in particolare, l'art. 4, che al comma 1 stabilisce che, nell'ambito della dotazione complessiva di € 741.814.509,15, l'importo di Euro 222.544.352,75 è riservato a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data del presente bando, nonché il successivo comma 3 con il quale si è disposto che, con apposito decreto, prima dell'insediamento dei CdV, il MUR avrebbe reso nota la ripartizione dei fondi complessivi disponibili per ogni settore, definita secondo le procedure di calcolo di cui all'art. 4 comma 2 dello stesso bando;

Vista la Missione 4 "Istruzione e Ricerca" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed in particolare la componente C2 – investimento 1.1, Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dedicata ai Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale;

Visto l'art. 11, comma 6, della legge 15 luglio 2011 n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del D. Lgs. 6 luglio 2011 n. 98 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";

Richiamata la legge n. 136/2010 così come modificata dal Decreto Legge n. 187 del 2010;

Vista la legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D.Lgs 33/2013;

Vista la legge 488/1999, art. 26 c.3;

Visto il Regolamento UE 2016/679 del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Vista la legge 296/2006, art. 1 c. 449;

Vista la legge 415/2018 che ha dato "Ulteriori indicazioni per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000";

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

Visto il Regolamento d'Ateneo in vigore in materia di amministrazione, finanza e contabilità;

Visto il Regolamento d'Ateneo in vigore in materia di procedimento amministrativo;

Vista la Circolare Prot. n. 27997 del 08/02/2023 del Direttore Generale dell'Università degli Studi di Firenze che aggiorna le Linee Guida per acquisizione di forniture e servizi;

Visto l'art. 4 co. del D. L. n. 126/2019 che consente alle Università statali, agli enti pubblici di ricerca di agire in deroga all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione;

Visti gli artt. 5, co.2 e 18, co. 4, lett. d), del Regolamento (UE) 241/2021, dispongono che possono essere finanziate, nell'ambito dei singoli Piani nazionali, unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

Vista la Circolare DNSH del 30 dicembre 2021, n. 32 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente», che impone all'Amministrazione titolare della misura di dimostrare se la stessa sia stata effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;

Visto l'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 il quale prevede che le stazioni appaltanti devono prevedere, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età

inferiore a trentasei anni, e donne, posto che requisito necessario dell'offerta è l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. In deroga al periodo precedente le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 47, comma 7 del D.L. 77/2021, escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Visto il Decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, con il quale sono state approvate, ai sensi dell'articolo 47, comma 8, del D.L. 77/2021 le Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;

Visto l'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241, nei quali sono indicati per ciascuna misura e sub misura, il coefficiente di sostegno all'obiettivo climatico e digitale;

Richiamata la richiesta della Prof.ssa Ksilla Krausz di acquisto di materiale di laboratorio dove viene altresì indicato il prezzo presumibile della fornitura del bene/prestazione del servizio, pari ad euro 951,20(oltre IVA) e viene indicata la relativa copertura finanziaria;

Considerato il rispetto dei principi contenuti nella parte I art.1-12 del Codice degli Appalti D.Lgs. 36/2023;

Considerato che trattasi di acquisto di durata e misura strettamente necessaria, nelle more dell'attivazione di contratti unici di Ateneo;

Visto l'importo a base di gara inferiore ad euro 40.000, importo che permette alla Stazione appaltante di procedere con affidamento diretto della fornitura ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023;

Ritenuto quindi di procedere alla scelta del contraente, senza ricorso al MEPA, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023;

Vista l'offerta dell'Impresa Promega Italia SRL che quantifica il prezzo del bene richiesto in euro 951,20, oltre ad IVA nei termini di legge;

Considerata la dichiarazione di unicità rilasciata sotto la responsabilità del richiedente, parte integrante della richiamata richiesta di acquisto, motivata in ordine a esigenze di ricerca;

Tenuto conto che si tratta di un bene/servizio funzionale all'attività di ricerca e non oggetto di programmazione annuale o pluriennale da parte dell'Università degli Studi di Firenze;

Considerato che il richiedente ha dichiarato che l'uso del prodotto/servizio indicato fa parte di tecniche complesse e la sua sostituzione potrebbe modificare i parametri ormai standardizzati non assicurando la bontà e la ripetibilità del contesto sperimentale;

Verificata la congruità del prezzo/qualità della proposta economica;

Preso atto che per la suddetta fornitura non essendo integralmente applicabile alcuna scheda della Guida Operativa per il Rispetto del Principio di Non Arrecare Danno Significativo all'Ambiente - cd. DNSH, Edizione Aggiornata allegata alla Circolare della Ragioneria dello Stato n. 33 del 13 ottobre 2022, il regime applicabile è il mero rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente;

Visto l'art.47 del decreto-legge 31 maggio 2021 n.77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n.108 al comma 3 e al comma 3-bis che impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile e una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999 n.68;

Considerato che l'operatore economico non ha ancora inviato la documentazione di cui all'art 47 co. 3 e 3 bis del decreto-legge 31 maggio 2021 n.77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n.108;

Acquisito preventivamente il certificato DURC che è risultato regolare;

Preso atto che l'Operatore economico affidatario ha reso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95 del D.Lgs. 36/2023 e che tramite il servizio di accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici gestito da ANAC è stata verificata l'assenza di annotazioni e trascrizioni nei confronti della società medesima;

Determinata in euro 1160,46 (imponibile più IVA) la spesa a totale carico del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio"

Verificata la copertura finanziaria della spesa sul progetto PRIN 2022 – CODICE PROGETTO 2022EHN49M – CODICE U_GOV PRIN2022_KRAUSZ CUP B53D23008040006 di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Ksilla Krausz;

Considerato che non si ritiene necessario richiedere, ex art. 53 del D.Lgs. 36/2023, la garanzia definitiva in quanto trattasi di fornitore affidabile;

Ritenuto inoltre opportuno nominare, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) la dott.ssa Barbara Napolitano che ha rilasciato dichiarazione di assenza di conflitto di interesse conservata agli atti della procedura;

DISPONE

l'affidamento diretto, per i motivi indicati in premessa, della fornitura di materiale di laboratorio all'Impresa Promega Italia SRL con sede in Milano P.IVA 12317560154 per un importo di euro 951,20 oltre a IVA al 22%, per un importo complessivo di euro 1160,46

di verificare entro 6 mesi dal presente provvedimento l'assolvimento dell'obbligo di invio da parte dell'operatore economico della documentazione di cui all'art. 47 co. 3 e 3 bis del decreto-legge 31 maggio 2021 n.77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n.108 e di provvedere alla pubblicazione della suddetta documentazione alla pagina <https://www.unifi.it/p12286.html#certificazioni>;

Ai sensi della legge di stabilità 2015 (che ha introdotto l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633 del 1972) i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni ad operatori economici sono soggetti al c.d. "split payment" o scissione del pagamento.

La Stazione appaltante non corrisponderà più al fornitore l'imponibile e l'importo IVA, bensì il solo imponibile. L'IVA sarà versata dalla Stazione appaltante direttamente all'Erario.

A tal fine, ai sensi dell'art. 2 del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 relativo a "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle Pubbliche Amministrazioni", pubblicato in GURI il 03 febbraio 2015, i fornitori sono tenuti ad emettere fatture con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

di dare atto che Responsabile del Procedimento ex art. 4 L. 241/90 è la Dott.ssa Barbara Napolitano Responsabile amministrativo del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche Mario Serio.

Le condizioni contrattuali sono quelle comunicate all'impresa in relazione alla procedura in oggetto.

I soggetti e le imprese fornitrici, dovranno possedere i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36 del 2023. Ai sensi dell'art. 52 "nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno".

Il pagamento avverrà tramite bonifico entro 30 gg dalla data di ricevimento della fattura.

Le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quando non specificato, al D.Lgs. 50 del 2016 Nuovo Codice dei contratti pubblici, al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'Ateneo F.no, al Regolamento sull'attività contrattuale per quanto compatibile.

Il Direttore
Prof. Andrea Galli